

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/81 DEL CONSIGLIO****del 19 dicembre 2014****che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 70, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di risoluzione unico («Fondo») è stato costituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 come meccanismo di finanziamento unico per tutti gli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico («SSM») ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio <sup>(2)</sup> e al meccanismo di risoluzione unico («SRM») («Stati membri partecipanti»).
- (2) A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, l'amministrazione del Fondo è affidata al Comitato di risoluzione unico («Comitato») istituito a norma dello stesso regolamento.
- (3) Conformemente all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 806/2014, è opportuno ricorrere al Fondo nelle procedure di risoluzione qualora il Comitato lo ritenga necessario ai fini di un'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione. Il Fondo dovrebbe essere dotato di mezzi finanziari adeguati che consentano un funzionamento efficace del quadro di risoluzione e che gli consentano, ove necessario, di intervenire per assicurare un'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e la salvaguardia della stabilità finanziaria senza ricorrere al denaro dei contribuenti.
- (4) Il Comitato è abilitato a calcolare i singoli contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.
- (5) Il Comitato dovrebbe calcolare i contributi annuali al Fondo in funzione di un livello-obiettivo unico, fissato in percentuale dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato dovrebbe provvedere a che il Fondo disponga di mezzi finanziari pari ad almeno il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1° gennaio 2016 o, altrimenti, a decorrere dalla data in cui l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 è applicabile a norma dell'articolo 99, paragrafo 6, di detto regolamento.

<sup>1)</sup> GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.

<sup>2)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63).

